



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 818
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 13 novembre 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Lunedì 13 novembre 2017

Plenaria

825^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore LAI (PD) presenta la riformulazione dell'emendamento 7.0.14, relativo al tema del personale delle agenzie fiscali, nonché il nuovo emendamento 19.0.2200, sulla certificazione antimafia degli agricoltori, entrambi pubblicati in allegato.

Su tali emendamenti, il presidente TONINI, propone di fissare, come termine per la presentazione di subemendamenti, le ore 11 di domani 14 novembre.

La Commissione conviene.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) presenta una riformulazione dell'emendamento a sua firma 7.19, pubblicata in allegato.

Il presidente TONINI invita il relatore e il Vice ministro a esprimere il parere sugli emendamenti precedentemente segnalati per approfondi-

menti, rinviando la votazione dei restanti emendamenti ad una fase successiva.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 12.

Su conforme indicazione del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 12.3 (testo 2), pubblicato in allegato, e 12.4 restano accantonati ai fini di una loro riformulazione.

L'emendamento 12.5, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Rimane accantonato l'emendamento 12.0.2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 12.0.3 è accolto.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritira l'emendamento 12.0.4, poiché di tenore identico all'emendamento 12.3 già accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 13.

L'emendamento 13.1, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Posto ai voti, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.3 (testo 2) nella riformulazione proposta dal relatore, pubblicata in allegato, e accolta dai presentatori, viene approvata.

Risultano, pertanto, assorbiti gli emendamenti 13.2 (testo 2) e 13.4.

In relazione agli identici emendamenti 13.5 e 13.6, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, su cui anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posti, pertanto, ai voti, la Commissione accoglie gli identici emendamenti 13.5 (testo 2) e 13.6 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione accoglie l'emendamento 13.8 (testo 2). Risulta, pertanto, assorbito, l'emendamento 13.7.

Su proposta del RELATORE, rimane accantonato l'emendamento 13.9.

L'emendamento 13.10, su invito del RELATORE, viene ritirato ai fini di una sua ripresentazione al disegno di legge di bilancio.

Su proposta del RELATORE, rimangono accantonati gli emendamenti 13.0.1 (testo 2), 13.0.5 e 13.0.7 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 4.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 14.2.

In relazione all'emendamento 14.0.1, il rappresentante del GOVERNO chiarisce che gli indennizzi ricevuti dai creditori delle banche venete non costituiscono base imponibile e si dichiara contrario all'approvazione di una norma in tal senso, al fine di non ingenerare il dubbio che fino a tale momento fosse stato vero il contrario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), pertanto, ritira gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.2, mentre viene ritirato l'emendamento 15.3.

Sull'emendamento 15.5, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato e, con il parere favorevole anche del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.5 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 15.6, che, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è accolto.

L'emendamento 15.7, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto.

Sull'emendamento 15.8, il RELATORE, invita i presentatori a convergere sull'emendamento 15.0.21, di cui il rappresentante del GOVERNO preannuncia una riformulazione. L'emendamento 15.8, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.15 e 15.0.1.

Rimane accantonato l'emendamento 15.0.7.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, mentre rimangono accantonati gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.11 (il cui testo 2 era stato ritirato).

Restano, inoltre, accantonati gli emendamenti 15.0.14, 15.0.15 e 15.0.16, dopo che il rappresentante del GOVERNO ha illustrato la necessità di un ulteriore approfondimento, al fine di trovare un punto di sintesi tra le diverse soluzioni emendative proposte.

A tale riguardo, il senatore GUALDANI si dichiara favorevole a un rapporto del 60 per cento tra appalti da sottoporre a gara e da svolgere *in house*, in relazione ai lavori di manutenzione delle autostrade, e propone che il tema sia trattato in sede di disegno di legge di bilancio.

Con il parere contrario del RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 15.0.19 viene respinto.

L'emendamento 15.0.21, come già preannunciato, rimane accantonato. Rimane altresì accantonato l'identico 15.0.20.

Gli identici emendamenti 15.0.22, 15.0.23 e 15.0.24, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono respinti.

Gli identici emendamenti 15.0.25 e 15.0.26 restano accantonati.

Interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 15.0.27, che consente alle regioni di utilizzare i propri avanzi di bilancio per costituire mutui senza interessi, riproponendo una soluzione già adottata per l'anno scorso.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara d'accordo in linea di principio, salvo la necessità di una riformulazione per specificarne il carattere transitorio e la compatibilità con l'articolo 119 della Costituzione.

L'emendamento 15.0.27 resta accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 15.0.28 e 15.0.29, posti ai voti, sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

L'emendamento 16.1, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Gli analoghi emendamenti 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti.

Gli analoghi emendamenti 16.9 (testo 2), 16.10 (testo 2) e 16.11, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, sono respinti.

Rimane accantonato l'emendamento 16.12.

L'emendamento 16.13, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Su invito del RELATORE, l'emendamento 16.14 viene ritirato dal senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), poiché la materia è trattata dall'emendamento 16.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

L'emendamento 17.7, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto, mentre rimane accantonato l'emendamento 17.8.

Sull'emendamento 17.9, intervengono il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, per invitare i presentatori a ritirarlo, in quanto il rappresentante del Governo preannuncia di voler trattare l'argomento degli enti locali in dissesto in sede di disegno di legge di bilancio.

Pertanto, il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 17.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, anche l'emendamento 17.11 viene ritirato.

Rimane, invece, accantonato l'emendamento 17.14.

L'emendamento 17.0.1, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 17.0.3, relativo alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF alle aree protette, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, accettata dal proponente. Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.0.3 (testo 2), posto ai voti, viene accolto.

L'emendamento 17.0.6, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 18.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 18.8 e 18.10, con distinte votazioni, sono respinti, mentre rimane accantonato l'emendamento 18.11.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.13 e 18.14.

L'emendamento 18.15 viene ritirato dal senatore SANTINI (*PD*).

Rimane accantonato l'emendamento 18.17, che è di tenore analogo all'emendamento 18.11.

Sull'emendamento 18.18, il RELATORE propone una riformulazione, pubblicata in allegato, su cui si esprime favorevolmente anche il rappresentante del GOVERNO. Posto ai voti, l'emendamento 18.18 (testo 2) viene accolto dalla Commissione restando assorbito l'emendamento 18.0.14.

Rimangono accantonati gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.6 (testo 2), per un approfondimento sulla quantificazione degli oneri.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.0.7.

Sull'emendamento 18.0.9 (testo 2), il rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario in quanto ritiene più opportuno che la materia relativa all'equilibrio economico delle regioni sia discussa in sede di disegno di legge di bilancio. Posto, quindi, ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento viene respinto.

Anche sull'emendamento 18.0.12 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, ritenendo più opportuna la sede del disegno di legge di bilancio. L'emendamento viene pertanto ritirato dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*).

Sull'emendamento 18.0.18 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, ritenendo più opportuna la sede del disegno di legge di bilancio. L'emendamento viene pertanto ritirato dal senatore BROGLIA (*PD*).

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.0.20 e 18.0.21.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore LAI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 19.2, che affronta una tematica, quella del monopolio della SIAE, già trattata da una proposta governativa. Ove non ritirato, il parere è contrario.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 19.2 è respinto.

Il relatore LAI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 19.3 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), prima firmataria, ricorda di aver presentato un ordine del giorno sulla tematica in discorso, sul quale richiama l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 19.3 è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.5.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira, per trasformarlo in un ordine del giorno, l'emendamento 19.6.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.9.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli identici emendamenti 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) chiede chiarimenti in ordine a tale posizione, segnalando l'importanza della problematica dei diritti d'autore in ordine all'utilizzo della musica da parte di piccole imprese.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che si tratta di una problematica complessa poiché l'esigenza di tutela degli autori conduce ad un'estrema cautela nell'introdurre eccezioni al regime generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) segnala che vi sono delicati profili di compatibilità con la normativa europea.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonati gli identici emendamenti 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.20 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) ritira l'emendamento 19.20.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.28.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) fa presente che la proposta a sua firma mira a introdurre un regime di favore per gli enti del terzo settore rispetto ai diritti d'autore.

Il vice ministro MORANDO osserva a sua volta che l'emendamento in discorso interviene con norma di rango primario rispetto a una tematica che è attualmente disciplinata anche a livello amministrativo, ragion per cui suggerisce alla presentatrice di formulare un atto di indirizzo.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira quindi l'emendamento 19.28 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.0.1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.3 (testo 2), il quale affronta la tematica della sicurezza degli alunni minorenni in relazione al trasporto scolastico.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento rispetto al raggiungimento delle scuole e non solo al rientro dopo l'uscita.

Il presidente TONINI chiarisce che l'emendamento affronta l'intera problematica dell'accompagnamento scolastico dei minori.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.3 (testo 2) è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 19.0.2 e 19.0.4 (testo 2).

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.6.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 19.0.10.

Il RELATORE invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 19.0.11 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira pertanto l'emendamento 19.0.11.

Il RELATORE invita altresì al ritiro dell'emendamento 19.0.12 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira anche l'emendamento 19.0.12.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.17 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.17.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.19, già oggetto di un analogo emendamento approvato con il parere conforme del vice ministro MORANDO.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira quindi l'emendamento 19.0.19.

Il RELATORE osserva che l'emendamento 19.0.38 attiene alla tematica del trattamento delle zone terremotate, di cui all'articolo 2 del provvedimento, ragion per cui ne suggerisce un esame congiunto con quell'articolo.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), primo firmatario, chiarisce che la proposta non attiene all'edilizia nelle zone terremotate, bensì ai manufatti leggeri e alle strutture ricettive, auspicandone l'accantonamento.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.38.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.39.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto altresì l'emendamento 19.0.40.

Il RELATORE suggerisce poi di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.43 per approfondirne la portata.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla proposta.

Il vice ministro MORANDO si associa all'ipotesi di accantonamento, chiarendo che la stessa non modifica il regime di gratuità ovvero onerosità degli organi di governo degli enti riguardati.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.43.

Il RELATORE si sofferma poi sull'emendamento 19.0.45 il quale, pur non rientrando nelle proposte segnalate, affronta comunque una tematica importante rispetto all'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione. Suggerisce una riformulazione dell'emendamento che, ove accolta, condurrebbe a un parere favorevole.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e riformula l'emendamento nel senso auspicato dal relatore.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.45 (testo 2), pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.45 (testo 2) è approvato.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.47.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.48.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di mantenere l'accantonamento di tale proposta, essendo ancora in corso verifiche presso il Dicastero della giustizia, amministrazione competente per la vigilanza sugli ordini professionali.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.48.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 19.0.90, che tratta la medesima tematica dell'emendamento 19.0.52, che non era stato incluso tra le proposte segnalate.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.90, che chiarisce il regime dell'assicurazione obbligatoria per la professione forense.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) chiede chiarimenti sulla portata della proposta e la senatrice LEZZI (*M5S*) ne sottolinea la delicatezza.

Il PRESIDENTE chiarisce che si tratta dei profili assicurativi degli studi legali.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 19.0.90.

I senatori firmatari della proposta 19.0.52 la ritirano e aggiungono la firma all'emendamento 19.0.90.

Posto ai voti, l'emendamento 19.0.90 è approvato.

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione conviene poi di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.55.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 19.0.58, 19.0.59 e 19.0.60.

Il RELATORE propone di accantonare l'emendamento 19.0.62 su richiesta della senatrice Vicari.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni sulla disciplina delle sigarette elettroniche oggetto della proposta.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), firmataria dell'emendamento, ne sottolinea l'importanza in termini di chiarezza normativa.

Il vice ministro MORANDO sottolinea come l'emendamento in discorso intervenga su una tematica di interesse per il Governo poiché la disciplina fiscale delle sigarette elettroniche fa registrare una differente tassazione che può creare le condizioni per un'elevata evasione fiscale. Per questo motivo, si associa alla richiesta di accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 19.0.62.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.66 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.66.

Il RELATORE invita quindi al ritiro dell'emendamento 19.0.68 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 19.0.68.

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, viene quindi mantenuto accantonato l'emendamento 19.0.69.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.70 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.70.

Il RELATORE invita poi al ritiro dell'emendamento 19.0.72 (testo 3) e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 19.0.72 (testo 3).

Su richiesta del RELATORE e del vice ministro MORANDO, la Commissione conviene di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.75.

Previo parere contrario del RELATORE e del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 19.0.76.

Il RELATORE invita al ritiro dell'emendamento 19.0.77.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), primo firmatario, fa presente che la proposta tratta un importante tema relativo al Garante del contribuente, che svolge compiti di conciliazione. Sollecita pertanto di poter mantenere accantonato l'emendamento per consentirne un ulteriore approfondimento.

Il vice ministro MORANDO rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sugli oneri che tale emendamento implica.

La Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 19.0.77.

Il RELATORE propone la riformulazione degli emendamenti 19.0.79, 19.0.81 e 19.0.82 nel nuovo testo 19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2), pubblicato in allegato, che aggiunge alcune misure, con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ad obblighi comunicativi dei contribuenti e ad altre misure di semplificazione.

Sul testo il rappresentante del GOVERNO si dichiara concorde e il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento.

Vengono altresì ritirati dal proponente gli emendamenti 19.0.83, 19.0.84, 19.0.85, 19.0.86 e 19.0.87.

L'emendamento 19.0.89 viene, su richiesta del RELATORE, accantonato per consentire un ulteriore approfondimento.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO la Commissione respinge l'emendamento 19.0.91.

In merito all'emendamento 19.0.92, il RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, evidenzia la necessità di un abbinamento con l'emendamento X.1.1000, al fine di consentire che il suo contenuto diventi

un articolo della legge di conversione, tenuto conto della delicatezza della materia che inerisce il codice penale.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) insiste, viceversa nel chiederne il mantenimento nell'ambito del decreto legge, rivendicando la natura parlamentare della proposta di modifica.

Anche la senatrice LEZZI (*M5S*) chiede chiarimenti al riguardo.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.92 al fine di consentire gli opportuni approfondimenti.

Su proposta del RELATORE, il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 19.0.96.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), su invito del RELATORE, ritira gli emendamenti 19.0.97, 19.0.98, 19.0.99, 19.0.100, 19.0.101, 19.0.103 e 19.0.114.

Viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.104.

Il RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, esprime altresì parere contrario sull'emendamento 19.0.105 che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, su invito del RELATORE, gli emendamenti 19.0.106 e 19.0.108, viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.110.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO propongono di mantenere accantonati per approfondimenti gli emendamenti 19.0.109, 19.0.111, 19.0.112, 19.0.113, 19.0.115 e 19.0.116.

Il RELATORE invita altresì, conforme il rappresentante del GOVERNO, a ritirare l'emendamento 19.0.117.

I presentatori insistono per la votazione.

L'emendamento posto in votazione, è respinto.

In merito all'emendamento 19.0.119, su cui il RELATORE esprime una valutazione positiva sul piano tecnico, il rappresentante del GOVERNO chiede di mantenerlo accantonato, rilevando come esso abbia un impatto positivo sul versante della politica energetica italiana ma con effetti in ogni caso estremamente limitati nel tempo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) al riguardo evidenzia come a suo giudizio l'estensione della rete non sempre abbia un effetto economico positivo.

In relazione all'emendamento 19.0.121, il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE invitano i proponenti al ritiro, tenuto conto che la misura sembrerebbe finalizzata a favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA, e non già a disporre eventuali fondi addizionali in caso di positiva assegnazione. In alternativa, suggeriscono una riformulazione del testo per specificare che le risorse in esso previste debbano andare a parziale ristoro delle spese già sostenute dalla Regione Lombardia a sostegno della candidatura della città meneghina.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 19.0.121 e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) preannuncia la presentazione di un testo 2 che includa le richieste di specifica formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Viene altresì ritirato l'emendamento 19.0.124, su cui il RELATORE esprime parere contrario.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 20.

Il RELATORE chiede altresì l'accantonamento degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6 e 20.7 che pertanto restano accantonati.

Posto in votazione con parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.9 risulta respinto.

Su invito del RELATORE, il senatore MICHELONI (*PD*) ritira l'emendamento 20.10.

Restano altresì accantonati su proposta del RELATORE gli emendamenti 20.15 e 20.22.

Il senatore SANTINI (*PD*), facendolo proprio, ritira l'emendamento 20.23, a seguito di conforme invito da parte del RELATORE.

In ordine all'emendamento 20.33, il RELATORE si esprime favorevolmente previa riformulazione in un testo 2 (pubblicato in allegato) che richiami esplicitamente il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Con parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.33 (testo 2) risulta quindi approvato.

Su proposta del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, restano quindi accantonati gli emendamenti 20.44 e 20.45.

Su invito del RELATORE, vengono altresì ritirati dal proponente gli emendamenti 20.48 e 20.50.

Su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 20.0.2 viene riammesso e resta accantonato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 20.0.1 precedentemente accantonato.

Sempre su invito del RELATORE, il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) acconsente al ritiro dell'emendamento 20.0.3.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) come preannunciato presenta una riformulazione dell'emendamento 19.0.121, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO presenta quindi l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, che intende fare da sintesi di tutte le misure emendative già presentate in materia di calamità naturali e, nello specifico, di eventi sismici, trattati dall'articolo 2.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al riguardo che sia consentita una tempistica congrua per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 2.0.1000 alle ore 13 di domani, martedì 14 novembre 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2942**(al testo del decreto-legge)****2.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2.***(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i

Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comune";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica;

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite le parole: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo

2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018";

d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 gennaio 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della

legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarata inagibile;

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarata inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi'.

7. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

'Art. 13. – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e re condizioni previste dal presente decreto.'.

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

– le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti "ad eccezione di quelli paritari";

– le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituiti dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2: le parole "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-*bis* aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d), f) del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo";

f) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma 4-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del Demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita le seguenti:

"a-*bis*) approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. – *I.* Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma 1.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato

ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

– il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

– dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 3-bis:

– dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "fondamentale ed accessorio";

– le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

– le lettere a) e b) sono così integralmente sostituite "a) le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario";

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento, sottoposto al controllo preventivo previsto dall'articolo 33 del presente decreto, i dirigenti di cui al comma 3 del presente articolo e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

g) al comma 7, lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a) b) e del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

h) al comma 7-bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate, in deroga al procedimento previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma *quinquies*, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-quater è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegnazione delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020«.

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

23. All'articolo 5, comma 1- *bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma I nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto – legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti "dal 10 giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "diritti reali di garanzia" di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti "per la durata di due anni"; *b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di

licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: "Dal 2021" sono sostituite con le parole: "Dal 2023".

31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

9-*quater*. Agli interventi di cui al comma 9 -bis, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni".

32. Dal 10 maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Com-

missario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 10 maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 10 maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adottando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera *0a*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi com-

presa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risultati titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 20 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa –normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bompoto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020.

47. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*bis*. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale; provenienti dal fondo per la ricostruzione delle

aree colpite dal sisma del 20-29-maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione d'interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata; eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-*bis*. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione."

48. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o

per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per la finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione"».

7.19 (testo 2)

GASPARRI, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia è autorizzata a stipulare, anche in proroga, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.0.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli ar-

ticoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.";

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "obiettivi da raggiungere" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, possono regolare la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo",

2) al comma 4:

4.1) all'alinea, le parole: "su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "su un apposito capitolo per ciascuna agenzia";

4.2) alla lettera c), le parole: "del recupero di gettito nella lotta all'evasione" sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti,";

c) all'articolo 67, ai commi 2 e 3, le parole: "tre anni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque anni";

d) all'articolo 67, al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano anche in deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

e) all'articolo 69 comma 1:

1) le parole: "di risultati particolarmente negativi della gestione" sono sostituite dalle seguenti: "mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi";

2) le parole: "su proposta del ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e";

3) le parole: "del direttore del comitato di gestione dell'agenzia" sono soppresse;

f) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica";

g) dopo l'articolo 70 sono inseriti i seguenti:

"Art 70-bis.

(Regole di finanziamento)

1. A partire dal 2019, i finanziamenti all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, si applicano le seguenti percentuali:

a) per l'agenzia delle entrate 0,823 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato alla presente legge;

b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,338 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegata alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti alle Agenzie fiscali non potranno essere superiori alle risorse complessivamente assegnate nel bilancio dello Stato a favore delle medesime Agenzie.

3. La quota incentivante di cui all'articolo 59 del presente decreto è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, nella misura stabilita dalla convenzione. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per gli anni successivi, la predetta quota incentivante dovrà essere fissata in misura tale da non comportare una riduzione delle risorse da destinare agli investimenti e al funzionamento dell'agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli che possa determinare situazioni di squilibrio economico finanziario, ritardi nei pagamenti ai fornitori o formazione di debiti. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziare, le suddette agenzie, sentite le organizzazioni sindacali, determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.

4. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanzia-

mento così determinato non può comunque variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'agenzia delle entrate e dall'agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, può modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

6. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.»

Art. 70-ter.

(Autonomia regolamentare)

1. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane o dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, le materie indicate al comma 2 sono disciplinate da ciascuna agenzia con proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai criteri e principi indicati al comma 3.

2. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, anche di elevata professionalità, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71;
- c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia
- d) individua le posizioni dirigenziali di livello generale, la consistenza di quelle di livello non generale, e prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità;

e) può regolare la ripartizione di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a) allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici ed aumentare la capacità di offrire servizi alla collettività;

f) individua criteri generali, anche di tipo organizzativo, finalizzati a favorire la legalità nell'azione amministrativa.

3. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti criteri e principi:

a) in tema di strutture dirigenziali:

1) individuazione delle strutture di vertice, a livello centrale e regionale;

2) possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;

3) articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità;

4) possibilità di graduare la retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

b) in tema di posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui al comma 3, lettera d):

1) facoltà di istituire le posizioni per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;

2) conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

3) riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate;

4) articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità;

5) facoltà di graduare la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;

6) valutazione annuale dei titolari delle posizioni.".

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. - (*Personale*). – 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:

a) Il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;

b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza

da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

3. Ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.

5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

i) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.

3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-*quater*, al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

4. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2) il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, la lettera c) è soppressa;

b) al comma 13, lettera f), coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, le parole: "da parte dell'agenzia" sono soppresse.

6. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

7. Per l'anno 2019, le dotazioni dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.

8. All'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli non si applicano le seguenti disposizioni:

a) con riferimento alle attività a decorrere dal 10 gennaio 2019, l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente e l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, con esclusione del quarto periodo;

b) a decorrere dal 10 gennaio 2019, l'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza" sono sostituite da "Ministero dell'economia e delle finanze".

9. A decorrere dal 10 gennaio 2019 sono abrogati all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i commi da 74 a 77.

10. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 70-*ter*, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dal presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trat-

tamento retributivo. L'abrogazione di cui al comma 3, lettera b), ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.

11. Le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, si applicano a partire dall'esercizio 2019.

12. Le disposizioni di cui. all'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, si applicano agli organi dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "4. Il comitato di gestione è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, nonché da quattro membri, di cui una designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due designati dall'Agenzia delle entrate, ed uno designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale."

14. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, il comitato di gestione di Agenzia delle entrate – Riscossione continua ad operare nella composizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, nella versione vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Elenco A – Agenzia delle entrate

Capitolo	Descrizione
1023	IRPEF
1203	IVA SCAMBI INTERNI (1203 tranne artt. 2 e 7)
1024	IRES ex IRPEO
1026	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHÈ RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE
1205	IMPOSTA DI BOLLO
1201	IMPOSTA DI REGISTRO
1034	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
1208	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1148	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETÀ ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ ASSICURATIVA

1053	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHÈ DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)
1216	CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE
1210	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE
3312	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1217	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968
1177	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1195	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
3313	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE
1027	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE
1062	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1239	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1243	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO
1218	TASSE AUTOMOBILISTICHE
1028	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.
1211	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)
3210	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1171	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE
1206	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1077	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300,000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2

1197	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA
1193	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITÀ MARGINALI
1200	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.
1074	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI
1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
1033	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
1018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE
1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1063	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI
1257	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCATE DEL LOTTO
1174	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DELLE AREE FABBRICABILI
1230	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1227	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO
1036	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
1220	ENTRATE DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011

1253	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1017	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE
1054	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DOVUTA DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86
1037	ADDIZIONALE ALLEIMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHIÈ DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITÀ POPOLARE
1025	ILOR
1224	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
1192	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITÀ ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.
1279	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2
1233	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO
1049	ADDIZIONALE ALL'IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7
1196	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G- <i>QUINQUIES</i> DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
1050	RITENUTA DI ACCONTO OPERATA DAI SOGGEM OBBLIGATI A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
1260	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE INA INATTIVE
1040	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETÀ, IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI
1032	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI AL'IRI RAPPORTI PARTECIPATIVI
1223	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011,N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214

1235	SOVRATTASSA ANNUALE A FAVORE DELLO STATO SULLE AUTOVETTURE E SUGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROVIUSCO DI PERSONE E COSE AZIONATI CON MOTORE DIESEL,
1228	TASSE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE (TASSE DI LAUREA E DIPLOMA - TASSE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI)
1182	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENIDELLE IMPRESE
1048	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTIDERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA
1249	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
1198	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
1207	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLEIMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011
1242	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1172	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1219	ADDIZIONALE 5 PER CENTO SULL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLIRISERVATA ALL'ERARIO
1031	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO
1301	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1065	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO
1265	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE
1238	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA
1199	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
1056	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342

1185	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglimento o LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE
1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERsIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
1069	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917
1250	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ALLA SANAToIUA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1030	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DOVUTO DALLE PERSONE FISICHE
1254	IRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNIBENI DI LUSSO
1029	ADDIZIONALE STRAORDINARIA 8 PER CENTO ALL'IRPEG E ALL'ILOR ED ALLE RITENUTE DI CUI AGLI ARTICOLI 26, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, PENULTIMO COMMA, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
1237	DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFI CEE
1045	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE COSTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI 408 DEL 1990 E 413 DEL 1991, NONCHE SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CONFERIMENTO EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO34 DELLA LEGGE 576 DEL 1975 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 904 DEL 1977,
1043	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
1255	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI FATTO
1041	RITENUTE SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE
1232	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
1236	IMPOSTA ERARIALE DA RISCOUTERSI PER IL TRAMITE DELL'AUTOMOBILE CLUB DITALIA, DOVUTA PER LA TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

1188	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1035	VERSAMENTI DI IMPOSTE SUI REDDITI IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. A08,
1180	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI
1060	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE
1003	IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE
1004	IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO
1075	IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, DA RIMPATRIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
1057	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE
1052	SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE ALTRE IMPOSTE
1002	IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI
1181	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE NELLA MISURA DEL 8 PER CENTO ALLA PARTE ECCELENDE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO SCIOLIMENTO
1178	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'ICI, DELLA TOSAP, DELL'IRPEF, DELL'ILOR E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE,
1070	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1011	ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCUOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1022	ENTRATE RISERVATE AL BILANCIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA PROROGA DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ALLE IMPOSTE DIRETTE

1013	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DERIVANTI DALL'ESTENSIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ E DALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1225	DIRITTO DEL 5 PER CENTO SULL'INTROITO DELLE RAPPRESENTAZIONIED ESECUZIONI DI OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO E DI OPERE MUSICALI DI PUBBLICO DOMINIO
1058	IM POSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF APPLICATA SU I REDDITI DI LAVORO EMERSI
1059	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEE, IRES, IRAP, IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI APPLICATA AL COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
1038	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI REDDITI DEI FABBRICATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, 19.333
1190	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTA DAGLI ESERCENTI ATTIVITA DI IMPRESA CHE HANNO PROCEDUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
1042	IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLEIMPRESE DOVUTA DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI
1005	IMPOSTE SULLE SOCIETÀ E SULLE OBBLIGAZIONI
1046	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IRPEF E DELL'ILOR CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218
1150	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
1246	VERSAMENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140
1101	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI VARI
1044	VERSAMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE DI UNA SOMMA PARI AL VENTI PER CENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELEIMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE O SCISSIONE
1020	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE STRAORDINARIA DA APPLICARSI AI TRIBUTI DIRETTI

1072	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RELATIVE ADDIZIONI ALI E DELL'IRAP, APPLICATA AGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, NONCHÈ DELLA BASE IMPONIBILE IRAP
1015	IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO
1047	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
1055	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724, DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE AGLI ENTI EMITTENTI
1061	SOMME RIVENIENTI DALLA CONTABILITÀ SPECIALE FONDI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA«
1064	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU DISAVANZI DA ANNULLAMENTO
1066	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1067	CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1068	SOMME DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI
1076	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO DEL VALORE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
1085	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1086	ENTRATE DERIVANTI DA MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DA RIASSEGNARE AL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
1103	VERSAMENTO ANTICIPATO DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PREVISTO ALL'ART.3, COMMA 7 DEL D.L.1381/2002
1104	ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI REGIMI DI ESENZIONE, ESCLUSIONE E FAVORE FISCALE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98
1170	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA DEI REDDITI DI FABBRICATI
1176	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA

1186	QUOTA DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE DALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, NONCHÈ DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART 25, COMMA I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, NA46
1187	ECEDENZE DEL GETTITO IRAP DETERMINATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, DA RIASSEGNARE PER LE SOMME NECESSARIE AL FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE
1189	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRAP E IVA, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPRESARIO INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1194	MAGGIORI INTROITI ICI CONSEGUITI PER EFFETTO DELLA TERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA
1251	ENTRATE DERIVANTI DALLA SANATORIA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1258	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1259	SOMME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI INCLUSI IN RUOLI PREGRESSI, EMESSI DA UFFICI STATALI E AFFIDATI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
1262	VERSAMENTO DELL'1,5 PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE DALLE BANCHE, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 341 DEL 10 DICEMBRE 2003
1266	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Elenco B – Agenzia delle dogane e dei monopoli

Capitolo	Descrizione
1409	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1203	IVA IMPORTAZION (solo artt. 2 e 7)
1601	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI
1801	PROVENTO DEL LOTTO
1821	PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931
1421	ACCISA SUL GAS NATURALE PER COMBUSTIONE
1411	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI
1402	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA BIRRA
1401	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI SPIRITI
1410	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE E DELLE FABBRICHE CHE COMUNQUE LAVORANO PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1804	PROVENTI DELLE ATTIVITA DI GIUOCO
1431	IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E SUI BITUMI DI PETROLIO
1805	QUOTA DEL 40 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1400	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1007	QUOTA DEL 35 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI,
1008	QUOTA DEL 12,25 PER CENTO DELL'INCASSO LORDO DEI PROVENTI DERIVANTI ALLO STATO DALL'ESERCIZIO DEI GIOCHI DI ABILITÀ E DEI CONCORSI PRONOSTICI
1213	QUOTA DEL 25 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITÀ E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1809	DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI PRONOSTICI
1461	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERE E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE

1413	ACCISA SUL CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1999	EN TRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI IL LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA DI GIUOCO
1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATIUAZIONE DELLE DISPOSIZIONIDI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
1600	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMIE LE DOGANE
1416	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DENATURANTI, DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO E DALLA VENDITA DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOOLICI, NONCHÈ PER I SURROGATI DI CAFFÈ E PER LE RELATIVE MISCELE
1459	SOVRIMPOSTE DI CONFINE (ESCLUSE LE SOVRIMPOSTE SUGLI OLI MINERALL LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI, SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSIRESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE)
3314	SANZIONI AMMINISTRATIVE, DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
3315	INDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1460	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1441	TASSA SULLE EMISSIONI DE ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO DOVUTA DAGEI ESERCENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1603	IMPOSTA DI CONSUMO SUIPRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO
1419	DIRITTI DI LICENZA DOVUTI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ACCISE E LE IMPOSTEERARIALI DI CONSUMO
1412	ACCISA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE
1414	ACCISA SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1471	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)
1450	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE ACCISE E LE IMPOSTEDI CONSUMO
1800	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTII MONOPOLI
1604	PROVENTI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FIAMMIFERI, NONCHÈ DI TASSE DI LICENZA, PROVENTI VARI, SOPRATTASSE E MULTE CONCERNENTI I FIAMMIFERI

1462	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA PRIVATI
1812	PROVENTI DERIVANTI DA NUOVI GIOCHI E SCOMMESSE PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133, AL NETTO DI IMPOSTE E SPESE
1418	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA, POSTA A CARICO DELL'ENEL, SENZA DIRITTO A RIVALSA, PER ESSERE RIPARTITA ANNUALMENTE FRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE CAMERE DI COMMERCIO E LE AZIENDE DI CURA INTERESSATE
1806	ENTRATE INTEGRATIVE DEI PROVENTI DEL LOTTO RILEVATE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTO SETTIMANALE PRESENTATO DAI GESTORI
1466	INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DELLA SOSPENSIONE
1417	ACCISA SULL'ALCOLE METILICO UTILIZZATO PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
3316	INDENNITÀ ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE ENTRATE DEI MONOPOLI
1415	PROVENTI DELLE ADDIZIONALI RELATIVE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA DERIVANTI DALL'ESTENSIONE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI MEDESIMI, DEI CRITERI STABILITI NEL CAPITOLO 1, PUNTO 2, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL CIP N.15 DEL 14 DICEMBRE 1993.
1802	TASSA DI LOTTERIA SULLE TOMBOLE, LOTTERIE E CONCORSI A PREMIO; TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1477	IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE, COKE DI PETROLIO, BITUME DI ORIGINE NATURALE EMULSIONATO DENOMINATO «ORIMULSION» IMPIEGATI NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1430	ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1808	UTILE DELLE LOTTERIE NAZIONALI
1405	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI DI SEMI
1403	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLO ZUCCHERO
1451	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CAFFÈ
1404	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GLUCOSIO, MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE
1408	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA MARGARINA
1420	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLE ARMIDA SPARO, SULLE MUNIZIONI E SUGLI ESPLOSIVI

1423	IMPOSTA DI CONSUMO SU PRODOTTI DI REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ELENCATI NELLA TABELLA ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N.953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N.53
1452	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CACAO NATURALE O COMUNQUE LAVORATO, DELLE BUCCE E PELLICOLE DI CACAO E DEL BURRO DI CACAO
1458	TASSA DI COMPENSAZIONE SULL'IMPORTAZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA
1463	IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BANANE FRESCHE E SECCHIE E DELLE FARINE DI BANANE
1465	SOVRAIMPOSTA DI CONFINE SUI SACCEIETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1469	DAZI CECA PER MERCI DESTINATE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1472	IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI NEGLI SCAMBI CON GLI STATI MEMBRI DELLA CEE DA DEVOLVERE ALLE COMUNITÀ EUROPEE
1501	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
1502	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER DOGANE ED IMPOSTE SUI CONSUMI
1803	ADDIZIONALE ALLA TASSA DI LOTTERIA SUI CONCORSI A PREMIO ED ALLA TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1810	PROVENTI DERIVANTI DALLE LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
1811	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSI PRONOSTICI TOTOGOL
1820	PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO

12.3 (testo 2)

URAS

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Al fine di garantire l'omogeneo rispetto del diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale, e assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, fino alla conclusione di una nuova gara di appalto per l'assegnazione delle rotte in regime di continuità, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte suddette sono tenuti a sottoscrivere una apposita clausola nei contratti di servizio, che stabilisca a loro carico le medesime condizioni contrattuali già previste per il cedente».

13.3 (testo 3)

SANTINI, GUALDANI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al punto 1), alinea comma 4-bis la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o ai servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.5 (testo 2)

D'ALÌ, RIZZOTTI

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, *al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte».*

13.6 (testo 2)

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 *al comma 7 dell'articolo 10 le parole "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte».*

15.5 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-*ter*. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-*quater*. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

17.0.3 (testo 2)

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme"».

18.18 (testo 2)

ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.».

19.0.45 (testo 2)

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

"4-*quater*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza"».

19.0.121 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)*

1. A parziale ristoro delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della medesima Regione, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"».

19.0.2200

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. Al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di adeguare i rispettivi sistemi di gestione ed assicurare un'efficace attuazione delle misure inerenti la documentazione antimafia, senza ritardi per i soggetti privati destinatari dei contributi, gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli articoli 25 e 28 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, per la parte in cui fanno rispettivamente riferimento ai terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, limitatamente a quelli di superficie non superiore ad un ettaro e che ricevono aiuti a valere su fondi comunitari di importo non superiore a 5.000 euro, si applicano decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le attività istruttorie avviate in ottemperanza delle predette disposizioni restano sospese fino alla data menzionata nel precedente periodo. Sino alla medesima data le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, lett. e) del pre-

detto decreto legislativo continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 161 del 2017».

20.33 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
